



Dott. Ivan Rinaldi
Commercialista, Revisore contabile
via per Curnasco, 52
24127 Bergamo (BG)
ivan.rinaldi@strinaldi.com
ivan.rinaldi@pec.commercialisti.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: DOTT.SSA ANGELA RANDAZZO

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 27/2026 R.G.E.

CUSTODE GIUDIZIALE: DOTT. GIOVANNI GIUSEPPE COLOMBI

DELEGATO ALLA VENDITA: DOTT. IVAN RINALDI

C.F. RNLVNI82H27I628T – MAIL: ivan.rinaldi@strinaldi.com

* * * * *

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

PRIMO ESPERIMENTO

* * * * *

Il dott. IVAN RINALDI, nominato Professionista Delegato (referente della procedura)
dal Tribunale con ordinanza in data 25/06/2026

AVVISA CHE

Tramite il portale www.garavirtuale.it (il cui titolare è il gestore GRUPPO EDICOM
S.p.A.) **il giorno 19.11.2026, alle ore 10.00**, avrà inizio con l'esame delle offerte
telematiche la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni

LOTTO UNICO

In Comune di Dalmine (BG) Via Ragazzi del '99 n. 1, piena proprietà (per l'intero) di:

- ABITAZIONE CIVILE al piano terzo, con cantina pertinenziale al piano seminterrato: categoria A/2, classe U, consistenza 6,5 vani, rendita catastale

Euro 486,76;

- AUTORIMESSA al piano seminterrato: categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 20,00, rendita catastale Euro 32,02;

- quota millesimale di proprietà indivisa dei beni comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. (millesimi di proprietà: 55,95).

Trattasi di appartamento posto al piano terzo di un fabbricato residenziale, raggiungibile dall'accesso pedonale condominiale prospiciente la via Ragazzi

del '99 tramite vano scala e ascensore, composto da ingresso/disimpegno,

soggiorno/pranzo, cucina abitabile, tre camere da letto, disimpegno notte, bagno e due balconi a servizio del soggiorno e della cucina, oltre a cantina

pertinenziale al piano seminterrato. La superficie commerciale ragguagliata è

di mq. 120,93, comprensiva dei balconi e della cantina; le altezze interne

medie variano da m. 2,70 a m. 3,00.

L'autorimessa è posta al piano seminterrato, con accesso esclusivo dal passo

carraio condominiale innestato sulla via Ragazzi del '99; ha superficie

commerciale di mq. 24,44, altezza interna di m. 2,20 e fronte di accesso verso

ovest.

Il fabbricato, sviluppato su sei livelli fuori terra oltre al piano seminterrato, è

stato costruito nel 1968, con ultimazione dei lavori e rilascio del certificato di

abitabilità nel 1971, e non è stato successivamente oggetto di trasformazioni o modifiche significative. L'abitazione è servita da impianto di riscaldamento

centralizzato funzionante; è assente l'impianto di climatizzazione. L'accesso

condominiale non è a raso e l'abitazione non risulta pertanto accessibile a persone diversamente abili, mentre l'autorimessa è dotata di accesso a raso.

Gestione condominiale: "Condominio ERIKA 2", amministrato dallo Studio Merella-Vezzoni di Dalmine (BG). Le spese ordinarie annue di gestione, come da preventivo dell'esercizio 2025-2026 e comprensive dei costi di riscaldamento, ammontano ad Euro 3.751,56.

Per la individuazione dei confini e per le ulteriori notizie descrittive dell'immobile in oggetto, si fa riferimento alla perizia di stima consultabile sui siti indicati in calce al presente avviso di vendita.

Riferimenti Catastali

L'immobile è identificato come segue:

- foglio 7, particella 2418, subalterno 13, indirizzo Via Ragazzi del '99 n. 1, piano 3, comune Dalmine (BG);
- foglio 7, particella 2418, subalterno 20, indirizzo Via Ragazzi del '99 n. 1, piano S1, comune Dalmine (BG);

Regolarità edilizia: il perito ha dichiarato la conformità urbanistica. Quanto alla conformità edilizia e catastale, ha rilevato per la sola abitazione (sub. 13) una lieve difformità, consistente nel diverso posizionamento della porta di accesso alla camera 1 rispetto agli elaborati assentiti con il Nulla Osta per costruzione edilizia n. 430/1968 e alla planimetria catastale in atti, ritenuta non pregiudizievole dell'assetto planimetrico complessivo né del numero dei vani. L'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere a propria cura all'aggiornamento della planimetria catastale (DOCFA), il cui costo, stimato dal perito in Euro 600,00, è già stato dedotto in sede di determinazione del prezzo base. L'autorimessa (sub. 20) è stata dichiarata conforme sotto il profilo edilizio e catastale.

Stato occupativo dei beni: Immobile occupato dai debitori esegutati e dal loro nucleo familiare.

PREZZO BASE: € 147.410,51

OFFERTA MINIMA EX ART. 571 C.P.C.: € 110.557,88

AUMENTO MINIMO: € 3.000,00

CAUZIONE PARI AL 10% DEL PREZZO OFFERTO

Imposte di trasferimento e oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.

Lo scrivente Professionista Delegato

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato e festivi, ossia **ENTRO IL 18.11.2026 ALLE ORE 12,00;**

- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; si precisa che il presentatore dovrà necessariamente identificarsi e coincidere con l'offerente a pena di inammissibilità dell'offerta;

• le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'art. 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita

telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente

non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia

agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del cpc. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v.L.n.76/2016) in

regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti

dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai

genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata

la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica

certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico

o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di

casella di posta elettronica certificata;

c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di

ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Bergamo;

d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia

dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nel presente avviso di

vendita;

e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà

comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione

(termine NON soggetto a sospensione nel periodo feriale);

f) l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del

relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata

addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto

pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice

TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente

identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non

dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri

speciali o trattini);

g) gli indirizzi previsti ai commi 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

Anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge o unito civilmente in comunione legale dei beni; qualora i coniugi intendano formulare un'offerta congiunta di acquisto sarà quindi sufficiente che la stessa sia corredata dell'estratto per autentica dell'atto di matrimonio o successiva convenzione da cui emerga il regime patrimoniale. In alternativa, ove manchi la produzione documentale su indicata, sarà necessario produrre la procura rilasciata dal coniuge non sottoscrittore dell'offerta a quelle che ne risulti l'unico firmatario, nelle stesse forme esplicitate, di seguito, per l'ipotesi di pluralità degli offerenti; qualora, viceversa, il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale dovrà produrre copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione;

- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) all'offerente che sottoscrive digitalmente l'offerta e che è il titolare della casella di posta elettronica certificata che inoltra al Ministero l'offerta. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

• procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;

• visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

• dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente intestato a **"TRIBUNALE DI BERGAMO – SEZ. ESEC. IMMOB. R.G.E. N. 27/2026 CAUZIONI"**, acceso presso Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., **IBAN IT 06 Q 03211 11100 052264619431**, con causale "Asta"; la cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere accreditata due giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine ultimo per la presentazione dell'offerta ossia **ENTRO IL TERMINE DEL 16.11.2026**, affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:

Salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

Le buste telematiche saranno aperte dal delegato, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esegutati, il giorno all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo, facendo attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la

vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Si precisa che:

- in caso di unica offerta, se l'offerta sarà pari o superiore al prezzo base sopra indicato si procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente anche qualora lo stesso risulti assente all'udienza fissata oppure non si connetta al Portale per la vendita; se l'offerta sarà pari o superiore a 3/4 di detto prezzo base, ma inferiore al prezzo base, si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente ove il Professionista Delegato ritenga che non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore disponendo una nuova vendita, salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c.: in tal caso il bene verrà assegnato al prezzo base al creditore istante a norma degli artt. 588 c.p.c. e ss;

- in caso di pluralità di offerte, qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

- in ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito

di gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta almeno pari al valore

dell'immobile come sopra determinato, il bene verrà assegnato al creditore istante a

norma dell'art. 588 c.p.c.; il Professionista Delegato darà avviso agli offerenti, una

volta aperte le buste, delle istanze di assegnazione se presentate;

- saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre le ore 12.00 del giorno stabilito

per il deposito delle buste, le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base

d'asta come sopra stabilito, le offerte non accompagnate da cauzione, le offerte

presentate da procuratore legale non avvocato.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese

(non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato

nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine

superiore, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato

comunque entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione,

inderogabile e improrogabile.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia

rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre

giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta,

depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura

privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale,

rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC

detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN

TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventuali necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI

ACCESSORI

1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre al prezzo, un fondo spese (pari di regola al 15%) dovuto per pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento. La quota di tale fondo spese, eccedente il dovuto, verrà restituita all'aggiudicatario dopo la definitiva quantificazione delle spese e delle imposte effettivamente a carico dello stesso. Il predetto termine di 120 giorni dall'aggiudicazione è inderogabile e improrogabile e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini; ai sensi dell'art. 1193 c.c. qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo, non ritenendosi sussistenti "giustificati motivi" per procedere ad un'ulteriore rateizzazione del versamento del

prezzo ex art. 569, comma 3, c.p.c.; nel medesimo termine l'aggiudicatario dovrà dichiarare espressamente se intenda o meno esonerare il custode dalla liberazione dell'immobile ai sensi dell'art. 560, comma 8, c.p.c.; le eventuali istanze dell'aggiudicatario di riduzione del fondo spese (o di altro contenuto) dovranno essere inviate al professionista delegato – non essendo ammesso il deposito presso la cancelleria – il quale le depositerà nel fascicolo telematico unitamente al proprio motivato parere;

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – come nel caso di specie, avendo il Giudice dell'Esecuzione disposto l'applicazione dell'art. 41 T.U.B. – l'aggiudicatario o l'assegnatario che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5 della citata disposizione dovrà versare l'intero saldo del prezzo di aggiudicazione sul conto corrente della procedura; il professionista delegato, sentiti previamente il creditore fondiario (tenuto a depositare nota riepilogativa del credito entro quindici giorni dall'aggiudicazione) e l'eventuale curatore intervenuto, provvederà quindi a corrispondere allo stesso, entro breve termine, la parte del prezzo corrispondente al suo credito, al netto delle ipotizzate spese di procedura;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice

dell'Esecuzione inserirà la seguente dizione *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

4. le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione. Nel termine fissato per il versamento del prezzo l'aggiudicatario dovrà inoltre fornire al professionista delegato, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, le informazioni prescritte dall'art. 22 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le formalità pubblicitarie previste, a cura dal professionista delegato, sono le seguenti:

a. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della

perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 65 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita;

b. i siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art.490 II co. c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono:

- www.asteannunci.it,
- www.astalegale.net,
- www.astegiudiziarie.it,
- www.fallcoaste.it

Il professionista delegato

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per le spese condominiali arretrate e non pagate relative alla unità immobiliare in oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura

esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, II comma, c.c.

secondo cui *"Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente;*

d) che gli immobili oggetto della presente vendita sono esenti dall'obbligo di

dotazione e allegazione dell'attestato di prestazione energetica in quanto le vendite

eseguite nell'ambito del procedimento esecutivo sono esentati dalla disciplina in tema di certificazione energetica degli edifici;

e) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia,

l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge

28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno

2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro

120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

f) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

g) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione

dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

h) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal

compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

i) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo

della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a

chiunque vi abbia interesse.

AVVERTE

1. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non avvenga a causa di ciò luogo, il Giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo;

4. che, avvenuta la aggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMA

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale. Per partecipare alle aste non è consentito avvalersi di mediatori o di agenzie: gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode, il professionista delegato e il referente della procedura; gli

eventuali annunci di vendita pubblicizzati presso agenzie immobiliari non attengono ad alcun rapporto fra queste e il Tribunale e ogni relativo costo sarà a carico dell'interessato.

Gli interessati all'acquisto possono visionare il bene formulando apposita richiesta mediante il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>) che provvederà a contattare il custode giudiziario nominato dal Tribunale di Bergamo, dott. Giovanni Giuseppe Colombi, C.F. CLMGNN67P28A794Y (mail esecuzioneibg@scalvediesoci.com – giovanni.colombi@pec.studionosari.it – tel. 035 217566). Le richieste di visita dell'immobile potranno essere effettuate esclusivamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche.

Bergamo, lì 08/09/2026

Il Professionista Delegato

Dott. Ivan Rinaldi

(sottoscritto digitalmente)